



# CITTA' DI GALATONE

Provincia di Lecce

1° Settore: Affari Generali - Personale - Servizi Demografici - Comunicazione

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N° 223 del 15/12/2020

Registro Generale N° 1214 del 15/12/2020

OGGETTO: Costituzione fondo risorse decentrate per il personale non dirigente per l'annualità economica 2020 ex art. 67 del CCNL Comparto Funzioni Locali 21.05.2018.

### UFFICIO RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile si attesta di aver assunto l'impegno di spesa previo accertamento della relativa copertura finanziaria sui capitoli indicati nella determinazione – art. 151 del D.Lgs. 267/2000.

Addì 15/12/2020

Il Responsabile del Settore Finanziario  
Dott.ssa Serena Nocco



### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

#### VISTA:

- La deliberazione n. 63/2014 con la quale la G.M. ha individuato le aree delle posizioni organizzative;
- Il Decreto Sindacale con cui è stato nominato Il Responsabile del 1° Settore: Affari Generali - Personale - Servizi Demografici - Comunicazione

**Premesso** che in qualità di Responsabile *ad interim* del Settore 1, giusto decreto sindacale n.8/2020, lo scrivente è legittimato ad emanare il presente provvedimento, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti;

**Atteso** che, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, non sussistono cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse, anche potenziale, previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione, rispetto all'adozione del presente atto;

**Dato atto** che il Consiglio Comunale:

- con deliberazione n. 37 del 13 agosto 2020, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2020-2022;
- con deliberazione n. 38 del 13 agosto 2020, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2020-2022, redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D. Lgs. n. 118/2011;

**Dato atto** altresì che la Giunta Comunale, con deliberazione n. 270 del 27.12.2019 ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2019 con l'allegato Piano delle Performance;

**Preso atto** che:

- il D. Lgs. n. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni pubbliche la costituzione del fondo per le risorse decentrate, che rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate è un atto di natura gestionale;
- le risorse destinate a incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- le modalità di determinazione delle risorse in oggetto sono attualmente regolate dagli artt. 67 e 68 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018 e risultano suddivise in:
  - RISORSE STABILI, costituite da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, CCNL 22.01.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori;
  - RISORSE VARIABILI, che hanno validità esclusivamente per l'anno in cui sono definite e messe a disposizione del Fondo risorse decentrate;
- la disciplina specifica delle diverse voci che alimentano il predetto Fondo è contenuta nell'art. 67 del CCNL Funzioni locali 21.05.2018;

**Vista** la deliberazione della Sezione regionale di controllo per il Molise della Corte dei conti n. 15/2018, depositata lo scorso 28 febbraio 2018, che ribadisce quanto segue: *“La giurisprudenza contabile ha evidenziato che, in relazione alle risorse decentrate, il principio contabile stabilisce che la corretta gestione del fondo comprende tre fasi obbligatorie e sequenziali e che solamente nel caso in cui nell'esercizio di riferimento siano adempiute correttamente tutte e tre le fasi, le risorse riferite al “Fondo” potranno essere impegnate e liquidate (cfr. Sezione Controllo per il Molise, deliberazione n. 218/2015/PAR e Sezione controllo Veneto delibera n. 263/2016). La prima fase consiste nell'individuazione in bilancio delle risorse. A tale proposito si evidenzia che a finanziare il “Fondo” contribuiscono le risorse stabili così definite in quanto sono risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità (le principali fonti di alimentazione delle risorse stabili sono gli incrementi fissati dai CCNL) e le risorse variabili che, a differenza delle prime, hanno valenza annuale (tali risorse sono finanziate di anno in anno dall'ente sulla base di una valutazione delle proprie capacità di bilancio). La seconda fase consiste nell'adozione dell'atto di costituzione del fondo che ha la funzione di costituire il vincolo contabile alle risorse e svolge una funzione ricognitiva in quanto è diretta a quantificare l'ammontare delle risorse. Tale atto, come già sopra chiarito deve essere formale e di*

competenza del dirigente e, inoltre, deve essere sottoposto a certificazione da parte dell'organo di revisione. La terza ed ultima fase consiste nella sottoscrizione del contratto decentrato annuale che, secondo i nuovi principi della competenza finanziaria potenziata, costituisce titolo idoneo al perfezionamento dell'obbligazione.”

**Visti:**

- l'art. 7, comma 1, del CCNL Comparto Funzioni locali 21.05.2018 secondo cui “*La contrattazione collettiva integrativa si svolge, nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge e dal presente CCNL, tra la delegazione sindacale, formata dai soggetti di cui al comma 2, e la delegazione di parte datoriale, come individuata al comma 3*”, sulle materie previste dal comma 4 del medesimo articolo;
- l'art. 8, comma 1, del CCNL Comparto Funzioni locali 21.05.2018 secondo cui “*Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui all'art. 7, comma 4. I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo di cui alla lett. a) del citato comma 4, possono essere negoziati con cadenza annuale*”;

**Visti:**

- l'art. 67 del CCNL Comparto Funzioni Locali 21.05.2018 secondo cui “**1. A decorrere dall'anno 2018, il “Fondo risorse decentrate”, è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di “alta professionalità”. L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi.** **2. L'importo di cui al comma 1 è stabilmente incrementato:** a) di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019; b) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data; c) dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno; d) di eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; e) degli importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza, ferma restando la capacità di spesa a carico del bilancio dell'ente, nonché degli importi corrispondenti agli adeguamenti dei Fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a seguito di trasferimento di personale, come ad esempio l'art. 1, commi da 793 a 800, della legge n. 205/2017; le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies; f) dell'importo corrispondente agli eventuali minori oneri che deriveranno dalla riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,2% del monte salari annuo della stessa dirigenza; tale risorsa è attivabile solo dalle Regioni che non abbiano già determinato tale risorsa prima del 2018 o, per la differenza, da quelle che l'abbiano determinata per un importo inferiore al tetto massimo consentito; g) degli importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziate; h) delle risorse stanziate dagli enti ai sensi del comma 5, lett. a). **3. Il Fondo di cui al presente articolo continua ad essere alimentabile, con importi variabili di anno in anno:** a) delle

risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL dell'1.4.1999, come modificato dall'art. 4, comma 4, del CCNL del 5.10.2001; b) della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98; **c) delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge; d) degli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio; e) degli eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL dell'1.4.1999; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo; f) delle risorse di cui all'art. 54 del CCNL del 14.9.2000, con i vincoli di destinazione ivi indicati; g) delle risorse destinate ai trattamenti economici accessori del personale delle case da gioco secondo le previsioni della legislazione vigente e dei relativi decreti ministeriali attuativi; h) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 4; i) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 5, lett. b). j) di un importo corrispondente alle eventuali risorse che saranno stanziare in applicazione della normativa di legge richiamata ai commi 8 e 9, a condizione che siano stati emanati i decreti attuativi dalla stessa previsti e nel rispetto di questi ultimi; k) delle integrazioni alla componente variabile del fondo - a seguito dei trasferimenti di personale di cui al comma 2 lett. e) ed a fronte della corrispondente riduzione ivi prevista della componente variabile dei fondi - limitatamente all'anno in cui avviene il trasferimento, al fine di garantire la copertura, nei mesi residui dell'anno, degli oneri dei trattamenti accessori del personale trasferito, fermo restando che la copertura a regime di tali oneri avviene con le risorse di cui al citato comma 2 lett. e); le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies. **4. In sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza.** 5. Gli enti possono destinare apposite risorse: a) alla componente stabile di cui al comma 2, in caso di incremento delle dotazioni organiche, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale; b) alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale; in tale ambito sono ricomprese anche le risorse di cui all'art. 56-quater, comma 1, lett. c). 6. Gli enti possono stanziare le risorse di cui al comma 3 lett. h), i) nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale. In ogni caso, ferme le disposizioni di legge in materia, le risorse di cui al comma 3 non possono essere stanziare dagli enti che si trovino in condizioni di dissesto come disciplinate dalla normativa vigente, fatte salve le quote di cui al comma 3, lett. c) previste da disposizioni di legge, che finanziano compensi da corrispondere obbligatoriamente sulla base delle stesse disposizioni. Gli enti che versino in condizioni di deficitarietà strutturale o che abbiano avviato procedure di riequilibrio finanziario, come definite e disciplinate da disposizioni di legge o attuative di queste ultime, in vigore per le diverse tipologie di enti del comparto, ferma l'impossibilità di procedere ad incrementi delle complessive risorse di cui al periodo precedente, sono comunque tenuti ad applicare tutte le misure di riequilibrio previste dalle suddette disposizioni, anche in ordine alla riduzione o totale eliminazione delle risorse stesse. Per gli enti locali, il riferimento alle risorse di cui al disapplicato art. 15, comma 5, del CCNL dell'1.4.1999, contenuto nell'art. 243-bis del D. Lgs. n. 267/2000, va ora inteso alle risorse di cui al comma 3, lett. i) del presente articolo. **7. La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017**";**

- l'art. 68 del medesimo CCNL secondo cui "1. Gli enti rendono annualmente disponibili tutte le risorse confluite nel Fondo risorse decentrate, al netto delle risorse necessarie per corrispondere i differenziali di progressione economica, al personale beneficiario delle stesse in anni precedenti e di quelle necessarie a corrispondere i seguenti trattamenti economici fissi a carico delle risorse stabili del fondo: quote dell'indennità di comparto, di cui all'art. 33, comma 4, lett. b) e c), del CCNL del 22.1.2004; incremento delle indennità riconosciute al personale educativo degli asili

nido, di cui all'art.31, comma 7, secondo periodo, del CCNL del 14.9.2000 e di cui all'art. 6 del CCNL del 5.10.2001; indennità che continuano ad essere corrisposte al personale dell'ex-VIII qualifica funzionale non titolare di posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del CCNL del 6.7.1995. Sono inoltre rese di nuovo disponibili, le risorse corrispondenti ai predetti differenziali di progressione economica e trattamenti fissi del personale cessato dal servizio nell'anno precedente o che abbia acquisito la categoria superiore ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. n. 75/2017. Sono infine rese disponibili eventuali risorse residue di cui all'art. 67, commi 1 e 2, non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile. 2. Le risorse rese annualmente disponibili ai sensi del comma 1, sono destinate ai seguenti utilizzi: a) premi correlati alla performance organizzativa; b) premi correlati alla performance individuale; c) indennità condizioni di lavoro, di cui all'art. 70-bis; d) indennità di turno, indennità di reperibilità, nonché compensi di cui all'art. 24, comma 1 del CCNL del 14.9.2000; e) compensi per specifiche responsabilità, secondo le discipline di cui all'art. 70-quinquies; f) indennità di funzione di cui all'art. 56-sexies ed indennità di servizio esterno di cui all'art.56-quater; g) compensi previsti da disposizioni di legge, riconosciuti esclusivamente a valere sulle risorse di cui all'art. 67, comma 3, lett. c), ivi compresi i compensi di cui all'art. 70-ter; h) compensi ai messi notificatori, riconosciuti esclusivamente a valere sulle risorse di all'art. 67, comma 3, lett. f), secondo la disciplina di cui all'art. 54 del CCNL del 14.9.2000; i) compensi al personale delle case da gioco secondo la disciplina di cui all'art. 70-quater, riconosciuti a valere sulle risorse di all'art. 67, comma 3, lett. g), ed, eventualmente, per la parte non coperta da tali risorse, con risorse generali di parte stabile; j) progressioni economiche, con decorrenza nell'anno di riferimento, finanziate con risorse stabili. 3. **La contrattazione integrativa destina ai trattamenti economici di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) la parte prevalente delle risorse di cui all'art. 67, comma 3, con esclusione delle lettere c), f), g) di tale ultimo comma e, specificamente, alla performance individuale almeno il 30% di tali risorse”;**

**Visto** l'art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010 e s.m.i., secondo cui “a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo”;

**Atteso** che:

- la circolare MEF-RGS n. 20/2015, prot. 39875/2015, recante istruzioni applicative circa la decurtazione permanente da applicare, a partire dal 2015, ai fondi della contrattazione integrativa, in misura corrispondente ai risparmi realizzati ai sensi dell'art. 9, comma 2-bis, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122 come modificato dall'art. 1, comma 456, della legge n. 147/2013, ha chiarito quanto segue:
  - a) per l'anno 2015 non opera più il limite soglia del 2010 sulle risorse costituenti i fondi né si è dovuto procedere alla decurtazione dell'ammontare delle risorse per il trattamento accessorio in relazione all'eventuale riduzione del personale in servizio;
  - b) l'importo della decurtazione da operarsi in maniera permanente a decorrere dall'anno 2015 coincide con le riduzioni effettuate per l'anno 2014, con la precisazione che l'ammontare della stessa deve essere determinata al lordo delle somme non inserite nel 2014 nel rispetto della normativa di riferimento per ciascun comparto;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010 e delle connesse istruzioni del MEF-RGS *ut supra* esplicitate, è stata adottata la determinazione dirigenziale n. 89/2015, emendata con determinazione n. 89/2016, di costituzione del fondo delle risorse decentrate per il personale non dirigente per l'annualità economica 2015, operando una decurtazione permanente pari ad **euro 12.184,00**, a detrimento delle risorse di parte stabile;

**Visti:**

- l'art. 1, comma 236, della legge n. 208/2015 secondo cui “*nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articolo 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento*

- all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente”;*
- *l'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 secondo cui “al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'[articolo 1, comma 236](#), della [legge 28 dicembre 2015, n. 208](#) è abrogato”;*
  - *l'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, convertito con legge n. 58/2019, secondo cui “A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città' ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. **Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”;***

**Tenuto conto che:**

- in base all'art. 1, comma 236, della legge n. 208/2015, per ciascun anno a decorrere dal 2016 l'ammontare delle risorse da destinare alla contrattazione integrativa non può superare il corrispondente valore individuato per l'anno 2015 determinato secondo le indicazioni fornite con la circolare n. 20/2015 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, al netto della riduzione in proporzione al personale in servizio;
- nello specifico, secondo la circolare MEF-RGS n. 12 del 23 marzo 2016, la riduzione del fondo in proporzione al personale in servizio doveva essere effettuata sulla base del confronto tra il valore medio del personale presente in servizio nell'anno di riferimento ed il valore medio dei presenti nell'anno 2015. In particolare, i presenti al 31/12 dell'anno di riferimento scaturiscono dalla consistenza iniziale del personale al 1° gennaio alla quale andranno dedotte le unità per le quali è programmata la cessazione ed aggiunte quelle assumibili in base alla normativa vigente (tra cui, ad esempio, quelle relative a facoltà

assunzionali non esercitate e riferite ad annualità precedenti oggetto di proroga legislativa), salvo verifica finale dell'effettivo andamento;

- la Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 34 del 7 dicembre 2016, ha osservato come la *ratio legis* del rinnovato congelamento delle risorse per la contrattazione integrativa ai livelli raggiunti nel 2015 sia in tutto simile a quella enucleata con la pronuncia n. 51/CONTR/2011 delle Sezioni riunite in sede di controllo in riferimento all'art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010 ovvero la volontà del legislatore di “porre un limite alla crescita dei fondi della contrattazione integrativa destinati alla generalità dei dipendenti dell'ente pubblico” e che, pertanto, le sole risorse di alimentazione dei fondi da ritenere non ricomprese nell'ambito applicativo della norma fossero quelle “destinate a remunerare prestazione professionali tipiche di soggetti individuati o individuabili”. Il nuovo disposto normativo di cui all'art. 1, comma 236, della legge n. 208/2015 presenta aspetti innovativi. In particolare, “in ordine all'inciso che collega automaticamente le risorse del fondo per la contrattazione integrativa non più solo alle riduzioni del personale in servizio ma anche alle possibili assunzioni ai sensi della normativa vigente, ciò trova plausibile spiegazione nell'esigenza di introdurre un correttivo alla proporzionalità della riduzione dei fondi inteso a salvaguardare le facoltà assunzionali nel frattempo concesse dall'art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014 ovvero riferite ad annualità precedenti oggetto di proroga legislativa, senza per questo alterare i restanti principi applicativi su cui si è costruito il parametro di riferimento introdotto dall'art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010”. Per l'effetto, il “personale assumibile” deve essere considerato come tale e, quindi, riferito alle capacità assunzionali ed alla programmazione triennale del fabbisogno di personale dell'ente e non alle assunzioni effettivamente effettuate;

**Preso atto** quindi che il trattamento accessorio dell'anno 2016 costituisce la base di riferimento ai fini della costituzione del fondo del salario accessorio per l'anno 2020;

**Constatato** che, a tal riguardo, il fondo delle risorse decentrate per il personale non dirigente per l'annualità economica 2016 – da un primo riesame dello stesso – ammonta complessivamente ad euro 161.587,00 (oltre alle risorse per le posizioni organizzative) secondo l'analitica articolazione di seguito riportata:

Costituzione	2015	2016
<b>RISORSE STABILI</b>		
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2003 (ART. 31, C. 2, CCNL 2202-05)	€ 86.759,00	€ 86.759,00
INCREMENTI CCNL 2002-05 (ART. 32, CC. 1, 2 E 7)	€ 16.728,00	€ 16.728,00
INCREMENTI CCNL 2004-05 (ART. 4, CC. 1, 4 E 5 – PARTE FISSA)	€ 10.916,00	€ 10.916,00
INCREMENTI CCNL 2006-09 (ART. 8, CC. 2, 5-7 – PARTE FISSA)	€ 12.901,00	€ 12.901,00
RISPARMI EX ART. 2, C. 3, D. LGS. N. 165/2001		
RIDET. PER INCREMENTO STIPENDIO (DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 14 CCNL 2002-05)		
INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE STRAORDINARIO (ART. 14, C. 1, CCNL 1998-01)		
INCREMENTO PER PROCESSI DECENTRAMENTO E TRASFERIMENTO FUNZIONI (ART. 15, C. 1, LETT. L), CCNL 1998-01)		
INCREMENTO PER RIORGANIZZAZIONI CON AUMENTO DOTAZIONE ORGANICA (ART. 15, C. 5, CCNL 1998-01 – PARTE FISSA)		
RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO (ART. 4, C. 2, CCNL 2000-01)	€ 8.962,00	€ 10.783,00
RIDUZIONI FONDO PER PERSONALE ATA, POSIZIONI ORGANIZZATIVE, PROCESSI DI ESTERNALIZZAZIONE		
<b>Decurtazione del fondo – Parte fissa (-)</b>		<b>€ 648,00</b>
<b>Consolidamento Decurtazione anni 2011-2014 e dal 2015 in poi (-)</b>	<b>€ 12.184,00</b>	<b>€ 12.184,00</b>
<b>TOTALE RISORSE STABILI</b>	<b>€ 124.082,00</b>	<b>€ 125.903,00</b>

<b>RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE</b>		
SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI COLLABORAZIONE, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 1998-2001)		
RECUPERO EVASIONE ICI - (ART. 4, C.3, CCNL 2000-2001; ART. 3, C. 57, L.662/1996, ART. 59, C.1, lett. P), D.LGS 446/1997)		
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - (ART. 15 C. 1 lett. K) CCNL 1998-01)	€ 17.000,00	€ 10.000,00
INTEGRAZIONE FONDO CCIAA IN EQUILIBRIO FINANZIARIO - (ART. 15, C.1, lett. N), CCNL 1998-2001)		
NUOVI SERVIZI E RIORGANIZZAZIONI SENZA AUMENTO DOTAZIONE ORGANICA - (ART.15, C.5, CCNL 1998-2001 PARTE VARIABILE)		
INTEGRAZIONE 1,2% - (ART. 15, C.2, CCNL 1998-2001)		
MESSI NOTIFICATORI - (ART. 54, CCNL 14.9.2000)		
COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14.9.2000)		
INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE - (ART. 113, D.LGS. 50/2016)		
<b>Decurtazioni del fondo – Parte variabile</b>		
<b>Totale Risorse variabili soggette al limite</b>	<b>€ 17.000,00</b>	<b>€ 10.000,00</b>
<b>RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE</b>		
ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - (ART. 17, C.5, CCNL 1998-2001)		
ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO CONFLUITE - (ART. 14, C.4, CCNL 1998-2001)		
QUOTE PER LA PROGETTAZIONE - (ART. 15, C.1 LETT. K), CCNL 1998-2001; ART. 92, CC. 5-6, D.LGS. 163/2006)	€ 16.492,00	€ 25.684,00
COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14/9/2000)		
SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI DI COLLABORAZIONI, COMPENSI ISTAT, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 1998-2001)		
RECUPERO FONDI ANNI PRECEDENTI (ART. 4 DEL D.L. 16/2014)		
RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA - (ART. 15, COMMA 1, lett. K); ART. 16, COMMI 4 E 5, DL 98/2011)		
<b>Totale Risorse variabili NON soggette al limite</b>	<b>€ 16.492,00</b>	<b>€ 25.684,00</b>
<b>Totale Risorse variabili</b>	<b>€ 33.492,00</b>	<b>€ 35.684,00</b>
<b>TOTALE FONDO</b>	<b>€ 157.574,00</b>	<b>€ 161.587,00</b>
<b>Ammontare risorse destinate a P.O.</b>	<b>€ 93.875,00</b>	<b>€ 93.875,00</b>
<b>TOTALE FONDO Depurato delle risorse NON soggette al vincolo</b>	<b>€ 234.957,00</b>	<b>€ 229.130,00</b>
<b>Decurtazione per effetto della riduzione di personale (unità)</b>		
<b>Personale al 01/01</b>	<b>- 82 -</b>	<b>- 79 -</b>
<b>Personale al 31/12</b>	<b>- 79 -</b>	<b>- 78 -</b>

**Rilevato che:**

- la consistenza del fondo delle risorse decentrate per il personale non dirigente per l'annualità economica 2016, al netto delle risorse non soggette al limite, ammonta ad **euro 229.130,00**, comprensiva delle risorse destinate alle P.O.;
- anche nell'anno 2016 si è confermata la decurtazione permanente delle risorse stabili del Fondo (periodo

2011-2014) di un importo pari ad euro 12.184,00, corrispondente alla decurtazione consolidata ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010 e smi;

**Dato atto** in ogni caso che, alla luce di alcune criticità riscontrate circa l'effettiva consistenza del fondo, si sta procedendo ad un riesame in ordine alle modalità osservate per la costituzione e utilizzo del fondo delle risorse decentrate nel corso degli anni e alla conseguente verifica circa la corretta determinazione dell'effettivo limite riferito all'anno 2016, in conformità a quanto chiarito più volte anche dalla magistratura contabile;

**Considerato** che:

- spetta al competente organo di direzione politica la formulazione delle direttive alla Delegazione trattante per definire gli obiettivi strategici ed i vincoli di ordine finanziario, onde perseguire un'efficace azione contrattuale precisando gli obiettivi e le priorità che l'ente intende conseguire;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, in riferimento alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali ai fini della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

**Precisato** preliminarmente che:

- la Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, con deliberazione n. 19/SEZAUT/2018/QMIG depositata il 18 ottobre 2018, ha definitivamente chiarito che: **“Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017”**;
- di seguito, ai sensi dell'art. 11, del D.L. n. 135/2018, convertito in legge n. 12/2019, **“1. In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento: a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico; b) alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente all'entrata in vigore del citato articolo 23”**;
- l'integrazione delle risorse di parte stabile del fondo di cui all'art. 67, comma 2, lett. a), del CCNL 2018 si apprezza in **euro 6.572,80** (euro 83,20 x 79 dipendenti in servizio al 31.12.2015), non soggette a limite e utilizzabili dal 1° gennaio 2019. Sul punto, è opportuno precisare che secondo l'orientamento dell'ARAN (cfr. parere CFL\_45) per unità di personale, ai fini dell'incremento in esame, occorre computare non solo il personale a tempo indeterminato ma anche quello a tempo determinato e, parimenti, per il personale con contratto di lavoro a tempo parziale non va effettuato alcun riproporzionamento in ragione dell'entità oraria del rapporto;
- l'integrazione delle risorse di parte stabile del fondo di cui all'art. 67, comma 2, lett. b), del CCNL 2018 ammonta, per il corrente anno, ad **euro 1.767,76**, non soggette a limite;

**Considerato** inoltre che:

- il limite delle risorse da attribuire alla contrattazione decentrata per il corrente anno permane quello fissato dall'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, ovvero l'importo per il trattamento accessorio complessivamente destinato al personale nell'anno 2016;
- l'innovazione normativa di cui all'art. 33, comma 2, ultimo periodo, del D.L. n. 34/2019 esprime chiaramente la volontà del legislatore di introdurre nell'ordinamento uno strumento che consenta agli enti locali di incrementare le assunzioni e la dotazione organica rispetto alla rigida logica del *turn-over*, e conseguentemente la possibilità di adeguamento del limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 allo scopo di garantire l'invarianza del valore medio *pro-capite*, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa;
- di fatto, come chiarito dalla Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia (con deliberazione n. 95/2020), la rigidità del vincolo di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, da

rispettare per la determinazione del trattamento accessorio del personale degli enti locali, viene così mitigata dalla possibilità di adeguare il medesimo limite al valore medio *pro-capite* del fondo e consentire così una quantificazione dello stesso in ragione di una spesa che resti invariata rispetto al valore medio riferito al 31/12/2018. In ogni caso, dall'esame del D.M. 17 marzo 2020, attuativo delle disposizioni del D.L. n. 34/2019, si evince come resti comunque irriducibile il limite dell'ammontare del salario accessorio relativo all'annualità economica 2016, allorquando nelle premesse del suddetto D.M. si legge che “il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio *pro capite* riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio è inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018”;

- per la determinazione di tale valore medio *pro-capite* occorre considerare sia il fondo per la contrattazione decentrata per il personale del comparto (al netto delle risorse non soggette al limite) sia l'ammontare delle risorse destinate al finanziamento degli incarichi di posizione organizzativa, da rapportare poi al numero dei dipendenti in servizio alla data del 31/12/2018;
- nella specie, il MEF-RGS, con parere prot. 179877 del 1° settembre 2020, ha chiarito come ai fini dell'individuazione delle unità presenti nell'anno di riferimento sia necessario considerare l'effettiva presenza in servizio rilevata sulla base dei cedolini stipendiali erogati al personale che accede ai fondi della contrattazione decentrata integrativa. Secondo tale approccio, dodici cedolini stipendiali corrispondono ad una unità di personale a tempo pieno in servizio nell'anno e, pertanto, il numero totale dei cedolini stipendiali dei dipendenti che accedono alle risorse accessorie rapportato a 12 restituisce il numero di dipendenti in servizio nell'anno di riferimento utile ai fini dell'applicazione della norma, ferma restando la necessità di parametrare il numero dei cedolini del personale in regime di tempo parziale (in ragione della percentuale di *part-time* contrattualmente prevista). Tale procedura definisce la misura dell'adeguamento del limite sia in aumento sia in diminuzione, pur garantendo la salvaguardia del limite del fondo 2016;
- per tutto quanto sopra esposto, il valore medio *pro-capite* alla data del 31/12/2018 ammonta ad euro 2.966,93, così determinato:

Fondo 2018 al netto voci non soggette al limite (a)	€ 137.116,59
Fondo per finanziamento P.O. (b)	€ 84.758,00
<b>Consistenza complessiva c=(a+b)</b>	<b>€ 221.874,59</b>
Numero dipendenti in servizio al 31/12/2018 (d)	74,78
<b>Valore medio pro-capite al 2018 (c/d)</b>	<b>€ 2.966,93</b>

- allo stato attuale, il numero dei dipendenti in servizio alla data del 31/12/2020, alla luce delle risoluzioni contrattuali già disposte, sarà pari a 54,61 e quindi non si rende necessario disporre alcun adeguamento del limite 2016;

**Tenuto conto** altresì che:

- nel corso dell'anno 2019 si sono registrate n. 17 cessazioni di personale che permettono l'incremento della parte stabile del fondo per retribuzione d'anzianità, ai sensi dell'art. 67, comma 2, lett. c), del CCNL 2018, in misura pari ad **euro 6.966,96**;
- nel corso dell'anno 2020 si sono registrate n. 10 cessazioni di personale che permettono l'incremento della parte variabile del fondo corrente per retribuzione d'anzianità, ai sensi dell'art. 67, comma 3, lett. d), del CCNL 2018 per **euro 2.588,82**;
- l'art. 68, comma 1, CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018, contempla la possibilità di portare in aumento delle risorse dell'anno successivo eventuali risorse residue – di parte stabile – non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile;

**Osservato**, da ultimo, che la Giunta Comunale, già con deliberazione n. 272 del 30 dicembre 2019, esecutiva ai sensi di legge, ha fornito indirizzi alla Delegazione trattante di parte pubblica per la definizione di un'ipotesi di CCDI per il triennio 2019-2021;

**Dato atto** che la Delegazione trattante, nella seduta dell'11 dicembre 2020, ha raggiunto l'accordo sull'utilizzo delle risorse del fondo decentrato per l'annualità economica 2020 nonché sull'ipotesi al Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per il triennio 2019-2021;

**Richiamata** la deliberazione n. 26/SEZAUT/2014/QMIG della Sezione Autonomie della Corte dei conti, che ritiene che nel concetto di “*trattamento accessorio*” oggetto di eventuale decurtazione si debbano includere tutti i trattamenti di natura accessoria, *ivi* compreso il trattamento la retribuzione dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa;

**Richiamata** altresì la deliberazione n. 27/2019/PAR della Corte dei Conti - Sezione Regionale di controllo della Puglia secondo cui “*il limite introdotto dall'art. 23, co. 2, del D. Lgs. n. 75/2017, deve essere applicato alle risorse destinate al trattamento accessorio del personale nel suo ammontare complessivo (di comparto, titolare di posizione organizzativa, dirigente, segretari comunali) e non con riferimento ai fondi riferiti alle singole categorie di personale*”;

**Evidenziato** quindi che il limite del tetto del fondo dell'anno 2016 include tutte le voci afferenti alla nozione di trattamento accessorio, assommate tanto nell'anno 2016 quanto nell'anno posto a raffronto;

**Ritenuto**, per tutto quanto sopra esposto, di procedere alla costituzione definitiva del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2020 in misura complessivamente pari ad **euro 152.459,85**, al lordo delle economie del fondo anno precedente, ai sensi dell'art. 68, comma 1, del CCNL 2018, nonché delle ulteriori risorse non soggette al limite, come risulta analiticamente dal prospetto allegato;

**Accertato** altresì che questo ente:

- ha rispettato gli equilibri di bilancio e i vincoli di finanza pubblica per l'anno 2019;
- ha rispettato il limite di cui all'art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006 e smi;
- ha rispettato i vincoli di finanza pubblica e il contenimento della spesa del personale, come risulta dall'ultimo rendiconto di gestione approvato, giusta deliberazione di C.C. n. 24/2020;

**Richiamati:**

- l'art. 40 del D. Lgs. n. 165/2001 e smi;
- l'art. 40-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001 secondo cui “*Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'[articolo 40](#), comma 3-quinquies, sesto periodo*”;

**Richiamati:**

- l'art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010 e smi;
- l'art. 1, comma 236, della legge n. 208/2015;
- l'art. 23 del D. Lgs. n. 75/2017;
- l'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, convertito in legge n. 58/2019;
- il Decreto del Ministro della Funzione Pubblica del 17 marzo 2020, pubblicato in G.U. n. 108/2020;
- il D. Lgs. n. 165/2001 e smi;
- la circolare RGS n. 12/2011;
- la circolare MEF-RGS n. 20/2015, prot. 39875;
- la circolare MEF-RGS n. 12/2016 del 23 marzo 2016, prot. 24869;
- la deliberazione n. 34/2016 della Sezione Autonomie della Corte dei Conti;
- l'art. 4, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 165/2001, secondo cui spetta agli organi di governo adottare gli atti di indirizzo e le direttive per l'azione amministrativa e per la gestione;
- il D. Lgs. n. 150/2009;
- il Sistema di misurazione e valutazione della *performance*, approvato con deliberazione di G.C. n. 157/2017;
- il D. Lgs. n. 267/2000;

- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il CCNL Comparto Funzioni locali nonché i CCNL previgenti per quanto ancora applicabili;

**Richiamati altresì:**

- il D. Lgs. n. 118/2001, come modificato dal D. Lgs. n. 126/2014 e smi;
- l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di impegno di spesa e l'art. 109, comma 2, del medesimo decreto che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;
- l'art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 secondo cui le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutivi con l'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e il principio contabile applicato all. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, inerenti alle procedure di impegno di spesa;

**DETERMINA**

per tutto quanto esposto in parte narrativa, che qui si intende integralmente richiamato,

1. **COSTITUIRE** il fondo delle risorse decentrate per il personale di comparto per l'annualità economica 2020 in misura pari ad **euro 152.459,85**, la cui articolazione analitica è riportata nel prospetto allegato alla presente, a farne parte integrante e sostanziale, e di cui si riporta di seguito la costituzione aggregata:

<b>Fondo politiche di sviluppo risorse umane e produttività – anno 2020</b>	
Risorse stabili soggette a limite (a)	€ 136.530,47
Risorse stabili non soggette a limite (b)	€ 8.340,56
<b>Risorse stabili totali (c = a+b)</b>	<b>€ 144.871,03</b>
<b>Risorse variabili soggette a limite (d)</b>	<b>€ 2.588,82</b>
<b>Risorse variabili non soggette a limite (e)</b>	<b>€ 5.000,00</b>
Somme non utilizzate fondo anno precedente (f)	
<b>Totale Fondo 2020 (g= c+d+e+f)</b>	<b>€ 152.459,85</b>
13) Fondo 2020 al netto voci non soggette al limite (h= g-b-e-f)	€ 139.119,29
Fondo per finanziamento P.O. (i)	€ 84.758,00
<b><i>Ammontare complessivo risorse per verifica rispetto limite ex art. 23, comma 2, D. Lgs. n. 75/2017 (j= h+i)</i></b>	<b>€ 223.877,29</b>
<b>Consistenza fondo 2016 al netto risorse non soggette al limite (k)</b>	<b>€ 229.130,00</b>
Decurtazione per rispetto limite 2016 ((k-j)>0)	-

2. **CONFERMARE** anche per la corrente annualità la decurtazione permanente delle risorse stabili del Fondo delle risorse decentrate di un importo pari ad euro 49.162,00, di cui **euro 12.184,00**, corrispondente alla decurtazione operata ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010 e smi, a decorrere dall'anno 2015 nonché **euro 3.415,00** corrispondente alla decurtazione operata nel 2017 ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017;
3. **DARE ATTO** che per il corrente anno non occorre operare alcuna decurtazione delle risorse di parte stabile ai fini del rispetto del limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, ovvero l'ammontare complessivo delle risorse del fondo 2016, atteso che l'ammontare complessivo delle risorse

del fondo 2020 – al netto di quelle non soggette a limite – è inferiore alla consistenza del fondo per l'annualità 2016;

4. **ATTESTARE** che la consistenza del fondo decentrato per il personale non dirigente, sommata a tutte le altre voci afferenti alla nozione di trattamento accessorio riferibile all'anno 2020, non eccede il limite dell'anno 2016, così come risulta dal prospetto di seguito riportato:

	2016	2020
Fondo personale comparto (al netto risorse non soggette al limite)	€ 135.255,00	€ 139.119,29
Fondo P.O.	€ 93.875,00	€ 84.758,00
Fondo lavoro straordinario	€ 34.291,00	€ 34.291,00
	<b>€ 263.421,00</b>	<b>€ 258.168,29</b>

5. **ATTESTARE** che, ai sensi dell'art. 67, comma 7, del CCNL 21.05.2018, la somma della consistenza del Fondo delle risorse decentrate per il personale non dirigenziale soggetta al limite maggiorata dell'ammontare delle risorse destinate agli incarichi di posizione organizzativa (pari ad **euro 84.758,00**) non eccede il limite complessivo di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017;
6. **PRENDERE ATTO** che la Delegazione trattante, nella seduta dell'11 dicembre 2020, ha raggiunto l'accordo economico sull'utilizzo delle risorse 2020 con le parti sindacali nonché sull'ipotesi di Contratto Decentrato Integrativo per il triennio 2019-2021;
7. **IMPEGNARE**, ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, la somma di euro 54.700,00 corrispondente ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili, sulla missione 01/programma 11 - cap. 713/2 del bilancio finanziario 2020-2022 – competenza 2020;
8. **IMPUTARE** la relativa spesa per oneri riflessi c/ente ed IRAP sulla missione 01/programma 11, rispettivamente ai capp.li 713 e 708 del bilancio finanziario 2020-2022 – competenza 2020;
9. **STABILIRE** che:
- l'effettiva imputazione delle somme quantificate, mediante costituzione Fondo pluriennale vincolato (FPV), è subordinata alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo per l'anno 2020 entro il 31 dicembre del corrente anno, che costituisce obbligazione giuridica perfezionata e presupposto per l'esigibilità della spesa e l'imputazione (FPV);
  - in base all'accordo raggiunto sul riparto del fondo, si provvederà a rettificare il presente impegno in relazione alle somme non liquidate e a destinare al Fondo Pluriennale Vincolato le risorse del fondo stesso che saranno effettivamente liquidate nel prossimo esercizio finanziario;
10. **DARE ATTO** che quanto non liquidato confluirà nella quota di avanzo di amministrazione vincolato così come disposto dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria punto 5.2, lett. a), dell'all. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011;
11. **RENDERE NOTO** che responsabile del procedimento è il soggetto che adotta l'atto;
12. **DARE ATTO**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, della regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole si intende reso con la sottoscrizione della presente;
13. **DARE ATTO** altresì che la presente diventa esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 147-bis, comma 1 e 153, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000, e valutazione della compatibilità dello stesso con i vincoli di finanza pubblica;
14. **DISPORRE** la pubblicazione di copia del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per il triennio 2020-2022, con acclusa la Relazione illustrativa tecnico – finanziaria, previa

acquisizione del parere da parte del Collegio dei Revisori dei Conti, nell'apposita sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale nonché la trasmissione all'ARAN.

Galatone, 15/12/2020

IL DIRIGENTE  
**Dott. Antonio Chiga**

<i>Impegni di spesa</i>									
<i>Anno</i>	<i>T</i>	<i>F</i>	<i>S</i>	<i>I</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Art.</i>	<i>Importo</i>	<i>N.Imp</i>	<i>N.Sub</i>
						—			